

# MA I DIRITTI DEI CONVIVENTI SONO GIÀ GARANTITI

leri, in quasi cinquanta città, le "Sentinelle in piedi" si sono ritrovate per esprimere civilmente un sì alla famiglia e un netto no al ddl Cirinnà (al solito, sui media lo spazio è stato irrisorio rispetto a quello per i contemporanei ritrovi degli lgbt, alcuni dei quali, in varie occasioni, hanno insultato e talvolta intimidito le Sentinelle). Quasi un anticipo del Family Day del 30 gennaio a Roma, dove parteciperanno centinaia di migliaia di cittadini, forse più di un milione: un grande popolo, senza finanziamenti da partiti o sindacati, in rappresentanza di quei milioni che non potranno esserci (rispetto ai singoli, per le famiglie è molto più arduo spostarsi), e che sono quasi ignorati dai media, che garantiscono una sovraesposizione impressionante e un appoggio quasi unanime al mondo arcobaleno.

Ora, ad eccezione di adozione e della pensione di reversibilità, i diritti reclamati per i conviventi ci sono già. Ad esempio: la legge 91/1999 prescrive ai medici di consultare il convivente sulle terapie e nessuna legge gli vieta la visita in ospedale; la legge 354/1975 regola i colloqui col convivente detenuto alle stesse condizioni valide per il coniuge; la sentenza 404/1988 della Consulta ha riconosciuto al convivente il diritto di succedere nel contratto di locazione se muore il partner, anche in presenza di eredi.

Se mancano dei diritti individuali, si possono inserire, ma attribuendoli ai singoli, sen za creare un similmatrimonio. Infatti, il diritto non deve creare un istituto giuridico per un rapporto interpersonale in forza del valore che gli attribuiscono, bensì per il suo valore sociale, non deve incentivare (per es. con la pensione di reversibilità) una relazione se essa non arreca, di per sé, ed inoltre in modo diretto, un contributo al bene comune. Non deve interessarsi alle relazioni affettive in sé (mentre deve occuparsi di tutti i singoli), bensì nella misura in cui esse, e non i singoli che le compongono, contribuiscono diretta mente al bene comune. Ad es., l'amicizia è una relazione preziosa e gratificante, ma lo Stato non crea per le amicizie un istituto, perché esse possono sì contribuire al bene comune (per es. se un soggetto si impegna per il bene comune perché un amico gli insegna a farlo), ma non in modo diretto, un contributo al bene comune. Non deve intrinsecamente occuparsi di tutti i singoli, e non i singoli che lo compongono, ma contribuire diretta-

L'adozione da parte di omosessuali, introdotta già in un caso dall' art. 5 del ddl Cirinnà, priva invece un bambino del genitore maschio/femmina: è - lo documentano numerosi studi molto negativa per i bambini (i rari studi favorevoli all' adozione same sex sono stati da più parti contestati, per la scelta del campione di soggetti studiati, ecc.). E, come hanno rimarcato vari giuristi, se venisse stralciato solo l' art.

5, restando in piedi la creazione di un similmatrimonio, presto un magistrato ne imporrà la completa equiparazione al matrimonio, con l' adozione agli omosessuali in tutti casi.

In più, come argomentato da molti esperti (c' è per esempio un appello on line del Centro Livatino, già sottoscritto da più di 400 giuristi), il ddl Cirinnà apre all' aberrazione dell' utero in affitto.

Anche le coppie uomo -donna senza figli sono di esempio per le giovani generazioni, per la volontà di dare al rapporto uomo -donna, generativo salvo patologie, una qualche dimensione di durata e stabilità: l' esistenza di tali matrimoni rafforza l' istituto del matrimonio generativo e complementare, che è l' ambiente migliore per i bambini.

L' autore è docente di Storia delle dottrine morali all' Università Cattolica di Milano.

*Giacomo Samek Lodovici*